



Tax Newsletter n. 10/2016

Tax & Legal

Sintesi delle novità legislative e delle interpretazioni di prassi ministeriale e di giurisprudenza tributaria più significative del mese di ottobre 2016

kpmg.com/it



Indice

Parte prima

Legislazione

- 1 [Pagina 5](#) **Agevolazioni**
Credito d'imposta per interventi di bonifica dei beni e attività contenenti amianto ex art. 56 della Legge n. 221 del 2015 - Modalità attuative - D.M. 15 giugno 2016
- 2 [Pagina 5](#) **Accertamento**
Scomputo delle perdite pregresse dai maggiori imponibili accertati - Criteri e modalità - Approvazione del modello IPEA - Agenzia delle Entrate - Provvedimento n. 164492 del 12 ottobre 2016
- 3 [Pagina 5](#) **Dichiarazione integrativa a favore - IVA - Riscossione - Rottamazione cartelle - Voluntary disclosure**
Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili - D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016
- 4 [Pagina 8](#) **Imposte indirette**
Tobin tax - Inclusione della Svizzera nella lista white list - Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 178754 del 26 ottobre 2016
- 5 [Pagina 8](#) **IVA**
Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - D.Lgs. n. 127 del 2015 - Disposizioni attuative - Agenzia delle Entrate, Provvedimenti nn. 182017 e 182070 del 28 ottobre 2016

Parte seconda

Prassi

- 1 [Pagina 10](#) **Imposta di registro**
Cessione d'azienda con riserva della proprietà - Clausola risolutiva espressa - Imposta fissa - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 91 del 13 ottobre 2016
- 2 [Pagina 10](#) **Imposta di registro**
Cessione d'azienda con riserva della proprietà - Inadempimento dell'acquirente - Imposta applicabile ex dell'art. 8 della Tariffa, Parte 1 del D.P.R. n. 131 del 1986 - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 91 del 13 ottobre 2016
- 3 [Pagina 10](#) **Imposte sui redditi - IRAP**
Cessione di azienda con clausola di riserva della proprietà - Ritransferimento della 'proprietà fiscale' dell'azienda a causa dell'inadempimento dell'acquirente - Implicazioni fiscali - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 91 del 13 ottobre 2016
- 4 [Pagina 11](#) **Imposte sui redditi - IRAP**
Cessione di azienda con clausola di riserva della proprietà - Ritransferimento della 'proprietà fiscale' dell'azienda a causa dell'inadempimento dell'acquirente - Riduzione disposta dal giudice dell'indennità corrispondente alle rate pagate: costituisce sopravvenienza passiva - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 91 del 13 ottobre 2016
- 5 [Pagina 11](#) **Imposte sui redditi**
Incentivi erogati dal Gestore dei servizi energetici a società consortili aventi ad oggetto la realizzazione e gestione di centrali idroelettriche - Criteri di contabilizzazione - Risposta ad Interrogazione parlamentare n. 5-09825 del 20 ottobre 2016
- 6 [Pagina 11](#) **Imposte sui redditi**
Attività connesse alle attività agricole - Produzione e cessione di energia fotovoltaica - Criteri di tassazione - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 98 del 27 ottobre 2016
- 7 [Pagina 12](#) **IVA**
Parchi di divertimento - Titoli di accesso 'open' - Termine di annullamento: quinto giorno lavorativo successivo al giorno di chiusura - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 86 del 30 settembre 2016

- 8 [Pagina 12](#) **IVA**
Liquidazioni periodiche - Omesso versamento dell'Iva dovuta - Ravvedimento operoso - Compensazione dell'Iva dovuta con successivi crediti - Condizioni - Agenzia delle Entrate, Circolare n. 42 del 12 ottobre 2016
- 9 [Pagina 13](#) **IVA**
Incentivi erogati dal Gestore dei servizi energetici a società consortili aventi a oggetto la realizzazione e gestione di centrali idroelettriche - Esclusione dall'imposta - Risposta ad Interrogazione parlamentare n. 5-09825 del 20 ottobre 2016
- 10 [Pagina 13](#) **Riscossione**
Decadenza dalla rateazione di somme chieste in pagamento dall'Agenzia delle Entrate a seguito di accertamenti - Possibilità di rateizzare i residui importi dovuti mediante un nuovo piano di rateazione ex art. 13-bis, comma 3, D.L. n. 113 del 24 giugno 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 160 del 7 agosto 2016 - Agenzia delle Entrate, Circolare n. 41 del 3 ottobre 2016

Parte terza

Giurisprudenza

- 1 [Pagina 14](#) **Accertamento**
Contraddittorio preventivo omesso - Nullità dell'avviso di accertamento - Fattispecie - Commissione Tributaria Regionale dell'Aquila, Sentenza n. 861 del 28 settembre 2016
- 2 [Pagina 14](#) **Accertamento**
Abuso del diritto penalmente irrilevante e simulazione penalmente rilevante - Distinzione - Cassazione, Sentenza n. 41755 del 5 ottobre 2016
- 3 [Pagina 14](#) **Accertamento**
Metodo analitico extracontabile - Risultanze delle scritture contabili: necessitano - Cassazione, Sentenza n. 20132 del 7 ottobre 2016
- 4 [Pagina 14](#) **Accertamento**
Contraddittorio preventivo - Termine di risposta troppo breve: mancanza di effettività - Cassazione, Sentenza n. 21822 del 28 ottobre 2016
- 5 [Pagina 15](#) **Agevolazioni**
Spese di riqualificazione energetica ex L. n. 296 del 2006 - Documentazione - Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sentenza n. 7129 del 20 settembre 2016
- 6 [Pagina 15](#) **Finanziamenti infragruppo**
Prestazione gratuita di garanzia - Inapplicabilità della disciplina sui prezzi di trasferimento - Commissione Tributaria Regionale di Torino, Sentenza n. 1224 del 13 ottobre 2016
- 7 [Pagina 15](#) **Imposta di registro**
Compravendita immobiliare assoggettata ad IVA - Successiva risoluzione consensuale - Imposta di registro proporzionale: esclusione - Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sentenza n. 4641 del 19 luglio 2016
- 8 [Pagina 15](#) **Imposta di registro**
Cessione di quote societarie: equivale a cessione dell'azienda - Commissione Tributaria Regionale di Firenze, Sentenza n. 1252 dell'8 ottobre 2016
- 9 [Pagina 16](#) **Imposte sui redditi**
Somministrazione di pasti ai dipendenti - Deducibilità del costo sostenuto - Inesistenza di ricavo presunto - Cassazione, Sentenza n. 21290 del 20 ottobre 2016
- 10 [Pagina 16](#) **IRAP**
Applicabilità delle disposizioni in tema di transfer pricing - Novità della L. n. 147 del 2013 - Decorrenza - Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza n. 3827 del 28 giugno 2016
- 11 [Pagina 16](#) **IVA**
Esportatore abituale ex art. 8, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 633 del 1972 - Appalto per costruzioni immobiliari - Esclusione dall'IVA - Cassazione, Sentenza n. 7504 del 15 aprile 2016

- 12 [Pagina 16](#) **IVA**
Cessione di beni avvenuta dopo la cessazione dell'attività - Imponibilità - Cassazione, Sentenza n. 16419 del 5 agosto 2016
- 13 [Pagina 17](#) **IVA**
Imposta addebitata in fattura su operazioni non imponibili - Detrazione da parte del destinatario: non compete - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sentenza n. 5029 del 3 ottobre 2016
- 14 [Pagina 17](#) **IVA**
Presunzione di cessione di merci mancanti dal magazzino - Determinazione della base imponibile: criteri - Corte di Giustizia UE, Sentenza n. C-576/15 del 5 ottobre 2016
- 15 [Pagina 17](#) **IVA**
Somministrazione di pasti ai dipendenti - Esclusione dall'imposta - Cassazione, Sentenza n. 21290 del 20 ottobre 2016
- 16 [Pagina 17](#) **Reati tributari**
Determinazione dell'imposta evasa: criteri - Dolo specifico di evasione: criteri di individuazione - Cassazione, Sentenza n. 39789 del 26 settembre 2016
- 17 [Pagina 18](#) **Reati tributari**
Termini di prescrizione in contrasto con gli obblighi imposti agli Stati membri dall'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE - Inefficacia - Cassazione, Sentenza n. 44584 del 24 ottobre 2016
- 18 [Pagina 18](#) **Reati tributari**
Fatture recanti sottoscrizione contraffatta - Irrilevanza ai fini della configurazione del reato - Cassazione, Sentenza n. 44897 del 25 ottobre 2016
- 19 [Pagina 18](#) **Reati tributari**
Dichiarazione infedele - Mezzi probatori - Cassazione, Sentenza n. 44897 del 25 ottobre 2016
- 20 [Pagina 19](#) **Sanzioni amministrative**
Omesso versamento - Definizione agevolata: compete anche in caso di atto di contestazione - Cassazione, Sentenza n. 18682 del 23 settembre 2016
- 21 [Pagina 19](#) **Sanzioni amministrative**
Sanzioni irrogate mediante cartella - Cumulo giuridico: compete - Cassazione, Sentenza n. 21570 del 26 ottobre 2016
- 22 [Pagina 19](#) **Successioni e donazioni**
Trust autodichiarato - Applicabilità dell'imposta fissa - Cassazione, Sentenza n. 21614 del 26 ottobre 2016

Parte prima

Legislazione

1

Agevolazioni

Credito d'imposta per interventi di bonifica dei beni e attività contenenti amianto ex art. 56 della Legge n. 221 del 2015 - Modalità attuative - D.M. 15 giugno 2016

È stato pubblicato sulla G.U. del 17 ottobre 2016 n. 243 il D.M. 15 giugno 2016 ove vengono definite le modalità di attuazione del credito d'imposta per interventi di bonifica dei beni e delle attività contenenti amianto. Tale credito, a norma dell'art. 56 della L. n. 221 del 2015, viene attribuito ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per i predetti interventi.

In particolare, il riferito provvedimento contiene le disposizioni applicative in relazione:

- alle tipologie di interventi ammissibili;
- alle modalità e ai termini per la concessione del credito d'imposta;
- alle disposizioni idonee a rispettare il limite massimo di spesa;
- ai casi di revoca e di decadenza del beneficio, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo.

2

Accertamento

Scomputo delle perdite pregresse dai maggiori imponibili accertati - Criteri e modalità - Approvazione del modello IPEA - Agenzia delle Entrate - Provvedimento n. 164492 del 12 ottobre 2016

Con tale Provvedimento vengono definiti criteri e modalità per l'applicazione dell'art. 42, comma 4 del D.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all'opzione di utilizzo delle perdite pregresse a scomputo del maggior reddito derivante dall'attività di accertamento. E' stato altresì approvato il nuovo modello IPEA per la presentazione dell'istanza di computo in diminuzione delle perdite, che va trasmesso esclusivamente per via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline o tramite soggetti incaricati.

3

Dichiarazione integrativa a favore - IVA - Riscossione - Rottamazione cartelle - Voluntary disclosure

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili - D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016

Soppressione di Equitalia (art. 1)

A decorrere dal 1° luglio 2017, Equitalia, attuale agente delle riscossione, viene soppressa, con lo scioglimento di tutte le società facenti parte del gruppo.

A partire dalla stessa data, l'attività di riscossione nazionale sarà attribuita all'Agenzia delle Entrate e sarà svolta da un ente strumentale, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, che sarà sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del ministro dell'Economia e delle finanze.



Potenziamento della riscossione (art. 3)

A partire dal 1° gennaio 2017, l'Agenzia delle Entrate, per l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, potrà utilizzare le banche dati e le informazioni cui già è autorizzata ad accedere. Gli stessi dati e le medesime informazioni potranno essere utilizzate da Agenzia delle Entrate-Riscossione per l'esercizio dei propri compiti istituzionali.

Misure per il recupero dell'evasione (art. 4)

L'art. 4 del Decreto contiene diverse disposizioni finalizzate al recupero dell'evasione fiscale, soprattutto in materia di IVA. In primo luogo, viene riscritta la norma relativa alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (art. 21 del D.L. n. 78 del 2010). In base alla nuova formulazione, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento e di quelle ricevute e registrate (comprese le bollette doganali), nonché i dati delle relative variazioni. Viene inoltre introdotto un nuovo adempimento, prevedendo che i medesimi soggetti trasmettano, entro gli stessi termini e con le stesse modalità, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21-*bis* D.L. n. 78 del 2010). Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate. La comunicazione è presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le condizioni di esonero. Con riferimento ai nuovi adempimenti, ai soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente un volume di affari non superiore a 50 mila euro, è riconosciuto un credito d'imposta pari a 100€ per il relativo adeguamento tecnologico (art. 21-*ter* D.L. n. 78 del 2010). Si interviene anche sul regime sanzionatorio, prevedendo che:

- per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, si applica la sanzione di 25€, con un massimo di 25 mila euro (non si applica la disposizione relativa al concorso di violazioni e alla continuazione);
- per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, si applica una sanzione da 5 mila a 50 mila euro.

Le disposizioni relative alle nuove comunicazioni trimestrali IVA si applicano dal 1° gennaio 2017. Dalla stessa data sono soppressi:

- gli elenchi Intrastat degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevute;
- le comunicazioni dei dati dei contratti stipulati dalle società di leasing.

Inoltre, a partire dall'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, è soppressa la comunicazione *black list*, mentre per la dichiarazione IVA, il termine di presentazione, a decorrere dal 2017, viene fissato tra il 1° febbraio e il 30 aprile (resta invariato il termine per la dichiarazione 2016, da presentare entro febbraio 2017). Altre novità vengono introdotte in relazione agli obblighi formali relativi all'estrazione delle merci dai depositi IVA, a decorrere dal 1° aprile 2017 (viene infatti riscritto il comma 6 dell'art. 50-*bis* del D.L. n. 331 del 1993).



Dichiarazione integrativa a favore (art. 5)

Il Decreto interviene anche sulla disciplina della dichiarazione integrativa, ampliando le ipotesi in cui è ammesso emendare la dichiarazione. Infatti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni e la possibilità del ricorso al ravvedimento operoso, le dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, 'compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore reddito o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito'. Si interviene anche sulla disciplina dell'utilizzo in compensazione del credito emergente dalla dichiarazione integrativa a favore. In base alle nuove disposizioni, infatti, la compensazione è ammessa anche se la dichiarazione integrativa è stata presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo. In questo caso, però, il credito può essere utilizzato 'per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa'. Modifiche analoghe sono introdotte anche per quanto concerne la dichiarazione IVA. L'art. 5 apporta una significativa modifica anche con riguardo agli effetti derivanti dalla presentazione di una dichiarazione integrativa sui termini di decadenza per l'accertamento. Si precisa, infatti, che la postergazione dei termini opera con riguardo 'ai soli elementi' oggetto dell'integrazione.

Definizione agevolata (art. 6)

Collegata alla soppressione di Equitalia, è la cosiddetta 'rottamazione delle cartelle', ossia la definizione agevolata dei ruoli.

Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi e gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.

Pertanto, in sede di definizione agevolata, il debitore dovrà versare le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Il versamento agevolato potrà essere eseguito in un'unica soluzione o in quattro rate (sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura stabilita dall'art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973). Per poter beneficiare della 'rottamazione', il contribuente è tenuto a presentare, entro il 90° giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L. n. 193 del 2016, un'apposita dichiarazione all'agente della riscossione, utilizzando il modello che sarà pubblicato sul sito di Equitalia. L'agente della riscossione comunicherà, entro 180 giorni, l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'unica rata o di una di esse determina la decadenza dalla definizione agevolata. Potranno beneficiare della 'rottamazione' anche i debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi da Equitalia, purché risultino adempiti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

Sono esclusi dalla definizione agevolata:

- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato,
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti,
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna,
- le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.



Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria (art. 7)

Vengono riaperti i termini per la *voluntary disclosure*, vale a dire la procedura di collaborazione volontaria in base alla quale i contribuenti possono regolarizzare gli investimenti illecitamente detenuti all'estero e gli imponibili di fonte italiana, beneficiando di una riduzione delle sanzioni previste per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale.

È possibile avvalersi della '*voluntary-bis*' sino al 31 luglio 2017, a condizione che il contribuente che presenta l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona.

Si dovrà procedere al versamento di quanto dovuto (a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni) entro il 30 settembre 2017, senza possibilità di avvalersi della compensazione. Il versamento potrà avvenire in un'unica soluzione o in tre rate mensili di pari importo (la prima, comunque, entro il 30 settembre 2017). Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016.

Possono accedere alla nuova *voluntary* anche soggetti diversi da quelli tenuti agli obblighi di monitoraggio (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate).

4

Imposte indirette

Tobin tax - Inclusione della Svizzera nella lista white list - Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 178754 del 26 ottobre 2016

Con tale Provvedimento l'Agenzia delle Entrate ha inserito la Svizzera nella lista degli Stati o territori con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l'assistenza al recupero crediti in relazione alla *Tobin tax*.

5

IVA

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - D.Lgs. n. 127 del 2015 - Disposizioni attuative - Agenzia delle Entrate, Provvedimenti nn. 182017 e 182070 del 28 ottobre 2016

Con i Provvedimenti nn. 182017 e 182070 del 28 ottobre 2016 l'Agenzia delle Entrate ha emanato la regolamentazione attuativa per:

- la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, secondo il regime opzionale di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 127 del 2015 (attivabile a decorrere dal 1° gennaio 2017);
- la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi da parte dei commercianti al minuto, secondo il regime opzionale di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 127 del 2015 (anch'esso attivabile a decorrere dal 1° gennaio 2017).

I due Provvedimenti hanno definito, tra l'altro, le informazioni da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate e le modalità di opzione per l'accesso ai due regimi. Con riferimento alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, il Provvedimento n. 182070 del 2016 indica che:

- coloro che aderiranno al regime saranno esonerati dalla comunicazione trimestrale dei dati IVA all'Agenzia delle Entrate (introdotta con l'art. 4 del D.L. n. 193 del 2016);
- l'opzione per il regime ha durata quinquennale e deve essere esercitata, solo in modalità telematica, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati.



Quanto al regime opzionabile dai commercianti al minuto (e soggetti assimilati) per le operazioni di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 633 del 1972, il provvedimento n. 182017 del 2016 specifica che:

- la memorizzazione dei dati dei corrispettivi giornalieri potrà avvenire solo con i 'Registratori Telematici', i cui modelli saranno approvati con successivo provvedimento dell'Agenzia;
- coloro che aderiranno al regime saranno esonerati dagli obblighi di certificazione e registrazione dei corrispettivi;
- l'opzione per il regime ha durata quinquennale e deve essere esercitata, solo in modalità telematica, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della memorizzazione elettronica e trasmissione dei dati.



Parte seconda

Prassi

1 **Imposta di registro**
Cessione d'azienda con riserva della proprietà - Clausola risolutiva espressa - Imposta fissa - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 91 del 13 ottobre 2016

La risoluzione del contratto derivante dall'esercizio della clausola risolutiva espressa, prevista dall'art. 6 dell'atto di compravendita di azienda commerciale allegato all'istanza di interpello, è soggetta, in assenza di corrispettivo, all'imposta di registro nella misura fissa di 200€.

2 **Imposta di registro**
Cessione d'azienda con riserva della proprietà - Inadempimento dell'acquirente - Imposta applicabile ex dell'art. 8 della Tariffa, Parte 1 del D.P.R. n. 131 del 1986 - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 91 del 13 ottobre 2016

In caso di attivazione del provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c., l'imposta di registro è dovuta secondo le prescrizioni dell'art. 8 della Tariffa, Parte 1 del D.P.R. n. 131 del 1986, sulla base del contenuto del provvedimento.

3 **Imposte sui redditi - IRAP**
Cessione di azienda con clausola di riserva della proprietà - Ritrasferimento della 'proprietà fiscale' dell'azienda a causa dell'inadempimento dell'acquirente - Implicazioni fiscali - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 91 del 13 ottobre 2016

In caso di cessione d'azienda con clausola di riserva della proprietà, l'eventuale risoluzione del contratto per inadempimento (nel caso specifico, per mancato pagamento, da parte dell'acquirente, di almeno due rate di prezzo della compravendita) configura un ritrasferimento alla società 'prima cedente' della cosiddetta 'proprietà fiscale' dell'azienda. In altri termini, ai fini fiscali si verificherebbe un nuovo evento realizzativo (cessione d'azienda) di segno contrario rispetto a quello verificatosi a seguito della precedente stipula del contratto di compravendita. Quanto ai riflessi fiscali, si ritiene che nel momento dell'eventuale riconsegna del complesso aziendale, conseguente all'esercizio della clausola risolutiva espressa o al provvedimento d'urgenza, la società 'prima cedente' debba:

- 1) attribuire all'azienda riconsegnata un valore pari al valore normale dei beni che la compongono;
- 2) stornare il valore residuo del credito derivante dalla prima cessione per un importo pari al valore dell'azienda riconsegnata, come determinato al punto precedente.

Pertanto:

- a) nell'ipotesi in cui il valore dell'azienda sia inferiore al valore residuo del credito, la differenza costituirà una perdita su crediti deducibile ai fini IRES ai sensi dell'art. 101 del TUIR (perdita, peraltro, indeducibile ai fini IRAP);
- b) diversamente, nell'eventualità - puramente teorica - in cui il valore dell'azienda sia superiore al valore residuo del credito, emergerà una sopravvenienza attiva che concorrerà alla formazione della base imponibile ai fini IRES ai sensi dell'art. 88 del TUIR e che risulterà irrilevante ai fini IRAP.



4

Imposte sui redditi - IRAP

Cessione di azienda con clausola di riserva della proprietà - Ritrasferimento della 'proprietà fiscale' dell'azienda a causa dell'inadempimento dell'acquirente - Riduzione disposta dal giudice dell'indennità corrispondente alle rate pagate: costituisce sopravvenienza passiva - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 91 del 13 ottobre 2016

A norma dell'art. 1526 del c.c. (che disciplina l'ipotesi di risoluzione del contratto) è stabilito al comma 2 che, 'qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità, il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l'indennità convenuta'. In tal caso l'eventuale riduzione dell'indennità disposta dal giudice è assimilabile ad una rideterminazione del prezzo relativo alla cessione originaria dell'azienda. Pertanto, in considerazione del fatto che tale prezzo ha assunto rilevanza, ai fini IRES, nella determinazione della plusvalenza/minusvalenza derivante dalla predetta cessione d'azienda, si ritiene che l'importo relativo alla eventuale riduzione dell'indennità costituisca, per la prima società cedente, una sopravvenienza passiva deducibile ai sensi dell'art. 101 del TUIR; tale sopravvenienza risulterà indeducibile ai fini IRAP in quanto correlata ad un componente reddituale (plusvalenza/minusvalenza) che non ha assunto rilevanza nella determinazione della base imponibile di periodi d'imposta precedenti.

5

Imposte sui redditi

Incentivi erogati dal Gestore dei servizi energetici a società consortili aventi ad oggetto la realizzazione e gestione di centrali idroelettriche - Criteri di contabilizzazione - Risposta ad Interrogazione parlamentare n. 5-09825 del 20 ottobre 2016

Ai fini delle imposte sul reddito, gli incentivi percepiti dal GSE da parte del consorzio, in dipendenza di un mandato senza rappresentanza, debbono essere contabilizzati quali i debiti nei confronti dei consorziati, in coerenza con quanto rappresentato dalla Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 9/888 del 1986.

6

Imposte sui redditi

Attività connesse alle attività agricole - Produzione e cessione di energia fotovoltaica - Criteri di tassazione - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 98 del 27 ottobre 2016

Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative possono qualificarsi come società agricole se: a) l'oggetto sociale prevede l'esercizio 'esclusivo' delle attività di cui all'art. 2135 del c.c. (attività di coltivazione del fondo, di selvicoltura, di allevamento di animali e delle attività connesse); b) la ragione sociale (se trattasi di società di persone) o denominazione sociale (se trattasi di società di capitali) contiene l'indicazione 'società agricola'. Inoltre, tale requisito formale, come precisato nella Circolare n. 50 del 2010, deve tuttavia trovare un riscontro nell'attività in concreto svolta dalle società agricole.

In particolare, la produzione e cessione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli è considerata attività agricola connessa ai sensi dell'art. 2135 del c.c., in quanto, attività svolta utilizzando una risorsa dell'azienda: il fondo.

Ai fini dell'opzione per la tassazione su base catastale dell'attività di produzione e cessione di energia fotovoltaica, sino a 260.000 kWh anno, per stabilire se una società è agricola o meno ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 99 del 2004, occorre verificare che giuridicamente la stessa dal 1° gennaio dell'esercizio per il quale intende optare, abbia nella ragione o denominazione sociale l'indicazione di 'società agricola', e svolga un'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del c.c..



In ordine alle modalità di determinazione del reddito derivante dalla produzione e cessione di energia fotovoltaica, si ricorda che l'art. 1, comma 423, della L. n. 266 del 2005, prevede che oltre il limite annuo di 260.000 kWh di energia prodotta, il relativo reddito deve essere assoggettato a tassazione forfetaria solo se risultano soddisfatti i requisiti indicati nella Circolare n. 32 del 2009. In caso contrario il reddito relativo all'energia prodotta in misura superiore al predetto limite sarà determinato seguendo le regole ordinarie in materia di reddito d'impresa, anche se la società ha esercitato l'opzione ai sensi del citato art. 1, comma 1093.

7

IVA

Parchi di divertimento - Titoli di accesso 'open' - Termine di annullamento: quinto giorno lavorativo successivo al giorno di chiusura - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 86 del 30 settembre 2016

Nel caso di titoli di accesso c.d. 'open' per l'accesso ai parchi di divertimento (che danno diritto alla fruizione dell'ingresso al parco in un solo giorno a scelta del possessore del titolo) il termine di annullamento del titolo, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Decreto del 13 luglio 2000) va individuato nel quinto giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno in cui è consentito l'accesso al parco mediante il titolo stesso.

Quanto all'emissione dei titoli in questione, si ritiene necessaria, da parte dell'esercente il parco di divertimento, tanto la preventiva individuazione del titolo (con indicazione della dicitura 'OPEN' prestampata), quanto l'indicazione dell'ultimo giorno in cui è utilizzabile il titolo che non potrà eccedere i dodici mesi dalla data di emissione dello titolo stesso.

8

IVA

Liquidazioni periodiche - Omesso versamento dell'Iva dovuta - Ravvedimento operoso - Compensazione dell'Iva dovuta con successivi crediti - Condizioni - Agenzia delle Entrate, Circolare n. 42 del 12 ottobre 2016

Ai sensi dell'art. 13, lett. b) del D. Lgs. n. 472 del 1997, è possibile sanare l'omesso versamento dell'IVA risultante da liquidazioni periodiche, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di commissione della violazione, versando l'imposta dovuta, i relativi interessi e la sanzione ridotta pari al 3,75 per cento dell'importo non versato (1/8 del 30 per cento ex art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 471 del 1997). È possibile la compensazione tra IVA periodica a debito e credito IVA maturato in un trimestre successivo a quello in cui è avvenuta la violazione solo se tale credito è rimborsabile ai sensi degli art. 30 e 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, ossia solo se il soggetto passivo è in possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 38-bis, comma 2 del D.P.R. n. 633 del 1972 e ha preventivamente destinato il credito IVA (o parte dello stesso) alla compensazione mediante presentazione del modello IVA TR. In tal caso, ha luogo una compensazione orizzontale, mediante compilazione del modello F24; è quindi necessario che il soggetto passivo IVA non abbia superato le soglie annue previste, per la compensazione. Non è, invece, necessaria l'apposizione del visto di conformità.



9

IVA

Incentivi erogati dal Gestore dei servizi energetici a società consortili aventi a oggetto la realizzazione e gestione di centrali idroelettriche - Esclusione dall'imposta - Risposta ad Interrogazione parlamentare n. 5-09825 del 20 ottobre 2016

Gli incentivi erogati dal GSE al consorzio, ai sensi dell'art. 19 del D.M. del 6 luglio 2012 (in sostituzione dei certificati verdi), non assumono rilevanza agli effetti dell'IVA. Infatti tali somme sembrano costituire un contributo a fondo perduto, erogato dal GSE al consorzio, diretto a favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili, senza una specifica controprestazione da parte del consorzio (Circolare n. 46 del 2007, par. 6).

Poiché detti incentivi vengono percepiti dalla società consortile in veste di mandataria senza rappresentanza, che li contabilizza come debiti verso i consorziati, deve considerarsi fuori dal campo di applicazione dell'IVA anche il riversamento degli incentivi dal consorzio ai singoli consorziati, in ossequio ai principi generali stabiliti dall'art. 3, comma 3, del D.P.R n. 633 del 1972.

10

Riscossione

Decadenza dalla rateazione di somme chieste in pagamento dall'Agenzia delle Entrate a seguito di accertamenti - Possibilità di rateizzare i residui importi dovuti mediante un nuovo piano di rateazione ex art. 13-bis, comma 3, D.L. n. 113 del 24 giugno 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 160 del 7 agosto 2016 - Agenzia delle Entrate, Circolare n. 41 del 3 ottobre 2016

Con tale Circolare vengono indicate le modalità e i termini per poter accedere ai benefici recati dall'art. 13-bis, comma 3, del D. L. n. 113 del 24 giugno 2016, (inserito dalla L. n. 160 del 7 agosto 2016) che ha previsto la possibilità di ottenere un nuovo piano di rateazione per i contribuenti decaduti - tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016 - dalla rateazione delle somme dovute a seguito di definizione dell'avviso di accertamento per adesione o per acquiescenza, purché la relativa richiesta venga presentata all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro sessanta giorni dal 21 agosto 2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge).



Parte terza

Giurisprudenza

1

Accertamento

Contraddittorio preventivo omesso - Nullità dell'avviso di accertamento - Fattispecie - Commissione Tributaria Regionale dell'Aquila, Sentenza n. 861 del 28 settembre 2016

Gli avvisi di accertamento sono nulli per omesso preventivo contraddittorio qualora il contraddittorio omesso sarebbe stato utile perché la parte avrebbe potuto sottoporre all'Ufficio argomentazioni non tanto fondate quanto serie e cioè tali che avrebbero dovuto indurre lo stesso ad una attenta valutazione, perfino al fine ultimo di escluderne la rilevanza (nel caso specifico le argomentazioni che sarebbe state spese dalla parte erano certamente serie, tanto che sono state in parte accolte dal giudice di primo grado). Per contro è da escludere l'invalidità dell'avviso di accertamento nei casi nei quali il contraddittorio (omesso) non avrebbe avuto alcun senso, perché la parte non avrebbe potuto apportare alcun elemento utile alla riflessione dell'Ufficio.

2

Accertamento

Abuso del diritto penalmente irrilevante e simulazione penalmente rilevante - Distinzione - Cassazione, Sentenza n. 41755 del 5 ottobre 2016

Premesso che l'art. 10-bis, comma 13 del riformato Statuto del contribuente (L. n. 212 del 2000) stabilisce che le operazioni abusive non diano luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie, facendo così venire meno la rilevanza penale delle condotte meramente elusive, occorre stabilire se l'operazione sotto indagine configuri abuso del diritto ovvero una simulazione, giacché in tale ultimo caso resterebbero applicabili le leggi penali tributarie. Ai fini di tale distinzione, può definirsi elusiva una operazione che, pur principalmente finalizzata al conseguimento di un vantaggio tributario, sia tuttavia caratterizzata da una effettiva e reale funzione economico sociale meritevole di tutela per l'ordinamento. Per contro è da ritenersi simulata un'operazione che sia priva di qualsivoglia effettivo contenuto, costituente cioè una vera e propria macchinazione priva di sostanza economica il cui unico scopo, anche attraverso il sapiente utilizzo di strumenti negoziali fra loro collegati, sarebbe quello di raggiungere un indebito vantaggio fiscale.

3

Accertamento

Metodo analitico extracontabile - Risultanze delle scritture contabili: necessitano - Cassazione, Sentenza n. 20132 del 7 ottobre 2016

Il riconoscimento della strumentalità di un immobile a norma dell'art. 40 del TUIR non è sufficiente a giustificare la deducibilità dei costi connessi (nel caso specifico dei canoni di *leasing* relativi ad un immobile della categoria catastale A 10), dovendosi anche avere riguardo alla effettiva utilizzazione del bene nell'ambito dell'attività d'impresa (mentre nel caso specifico l'immobile in questione risultava utilizzato per fini personali).

4

Accertamento

Contraddittorio preventivo - Termine di risposta troppo breve: mancanza di effettività - Cassazione, Sentenza n. 21822 del 28 ottobre 2016

Ove sia previsto il contraddittorio preventivo per la validità dell'accertamento, il giudice di merito deve verificare anche che l'Ufficio abbia concretamente reso possibile tale adempimento, risultando irragionevole un termine troppo breve (nel caso specifico, quattro giorni) per rispondere.



5

Agevolazioni*Spese di riqualificazione energetica ex L. n. 296 del 2006 - Documentazione - Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sentenza n. 7129 del 20 settembre 2016*

Ai fini della detrazione del 55 per cento delle spese di riqualificazione energetica di cui all'art. 1, comma 345 della L. n. 296 del 2006, la scarsa descrizione in fattura degli interventi effettuati può essere supportata mediante idonea documentazione quale, l'asseverazione tecnica che illustra i lavori compiuti, la documentazione ENEA, una specifica molto minuziosa sullo stato di avanzamento dei lavori. Inoltre rientrano nella agevolazione non solo i lavori strettamente connessi per dette opere, ma anche lavori preparatori e sostitutivi, utili per il buon funzionamento di tutto l'impianto.

6

Finanziamenti infragruppo*Prestazione gratuita di garanzia - Inapplicabilità della disciplina sui prezzi di trasferimento - Commissione Tributaria Regionale di Torino, Sentenza n. 1224 del 13 ottobre 2016*

L'Agenzia delle Entrate non può contestare la mancata previsione di una remunerazione per la prestazione di garanzia nell'ambito di un finanziamento infragruppo, qualora la scelta di non pattuire un corrispettivo ulteriore rispetto al tasso di interesse sia sorretta da valide ragioni economiche.

7

Imposta di registro*Compravendita immobiliare assoggettata ad IVA - Successiva risoluzione consensuale - Imposta di registro proporzionale: esclusione - Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sentenza n. 4641 del 19 luglio 2016*

Il contratto di compravendita immobiliare non può essere risolto per mutuo dissenso ai sensi dell'art. 1372 c.c., atteso che, dopo l'incontro dei consensi, gli effetti del contratto ad effetti reali si sono già esauriti. Di conseguenza, è possibile solo stipulare un nuovo contratto, uguale e contrario al precedente, che ne annulli gli effetti. Tuttavia se l'atto di compravendita immobiliare originario è stato assoggettato ad IVA, la sua successiva risoluzione consensuale non è soggetta a imposta di registro proporzionale perché è la stessa operazione commerciale originaria ad essere annullata.

8

Imposta di registro*Cessione di quote societarie: equivale a cessione dell'azienda - Commissione Tributaria Regionale di Firenze, Sentenza n. 1252 dell'8 ottobre 2016*

In base all'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986, da considerare come una sorta di clausola antielusiva, la cessione del 100 per cento delle quote di una società (nel caso di specie di una società in nome collettivo) è equivalente ad una vera e propria cessione di azienda, con la conseguenza che l'operazione deve essere assoggettata all'imposta di registro in misura proporzionale.



9

Imposte sui redditi*Somministrazione di pasti ai dipendenti - Deducibilità del costo sostenuto - Inesistenza di ricavo presunto - Cassazione, Sentenza n. 21290 del 20 ottobre 2016*

I costi sostenuti per la somministrazione di pasti ai dipendenti sono deducibili dal reddito d'impresa a norma dell'art. 95 del TUIR che prevede la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro dipendente sostenute o volontariamente o per obbligo contrattuale. Per contro, detta somministrazione di pasti dipendenti non concorre a formare il reddito del datore di lavoro perché l'art. 85 del TUIR considera ricavi la destinazione di beni a finalità estranee all'esercizio di impresa.

10

IRAP*Applicabilità delle disposizioni in tema di transfer pricing - Novità della L. n. 147 del 2013 - Decorrenza - Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza n. 3827 del 28 giugno*

Sebbene la L. n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014) abbia sancito l'applicazione della disciplina di cui all'art. 110 comma 7 del TUIR ai fini IRAP anche per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007, si deve ritenere che l'IRAP non rientri nell'ambito di applicazione della disciplina in tema di *transfer pricing* per gli avvisi di accertamento emessi prima del 2013. Infatti la mancanza di una precisa norma giuridica a supporto degli accertamenti in questione rende questi atti illegittimi *ab origine* senza possibilità di sanatoria in quanto, come stabilito anche dall'art. 23 della Costituzione, l'attività impositiva tributaria dell'Agenzia delle Entrate può essere esercitata solo in presenza di una legge che lo consente e secondo la normativa vigente al momento di emanazione dell'atto tributario (conformi: Cass. n. 5167 del 2013, n. 5507 del 2013, n. 8699 del 2013).

11

IVA*Esportatore abituale ex art. 8, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 633 del 1972 - Appalto per costruzioni immobiliari - Esclusione dall'IVA - Cassazione, Sentenza n. 7504 del 15 aprile 2016*

Poiché per l'ordinamento interno, da un lato, non costituiscono cessioni gli acquisti a titolo originario e, dall'altro, rientrano nel concetto di prestazioni di servizi le operazioni che consistono nell'esecuzione di un lavoro, si deve ritenere che l'appalto che abbia ad oggetto la realizzazione di un opificio industriale non costituisca cessione ma piuttosto prestazione di servizi, in quanto l'acquisizione avviene a titolo originario ed è diretta conseguenza dell'attività lavorativa dell'appaltatore. Pertanto qualora l'appaltante rivesta la qualifica di esportatore abituale, la prestazione resa dall'appaltatore è non imponibile a norma dell'art. 8, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 633 del 1972.

12

IVA*Cessione di beni avvenuta dopo la cessazione dell'attività - Imponibilità - Cassazione, Sentenza n. 16419 del 5 agosto 2016*

Ai fini della soggettività passiva d'imposta, non rileva la circostanza che l'interessato non sia - o non sia più - registrato come soggetto IVA, dovendosi invece determinare, secondo le circostanze del caso concreto, se il ritenuto soggetto passivo agisca in quanto tale, tenuto conto di tutti gli elementi delle fattispecie, ivi compresa la natura del bene considerato (conforme: Corte di Giustizia UE, Sentenza C-183/14 del 2015).



13

IVA

Imposta addebitata in fattura su operazioni non imponibili - Detrazione da parte del destinatario: non compete - Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sentenza n. 5029 del 3 ottobre 2016

Nel caso di emissione di una fattura con erronea applicazione dell'imposta per operazioni non imponibili (nel caso specifico, prestazioni di intermediazione relative a esportazioni di beni), il destinatario della fattura non può esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta. Quest'ultimo, peraltro, può recuperare l'imposta assolta chiedendo al fornitore la restituzione dell'IVA erroneamente applicata. L'emittente invece può chiedere il rimborso dell'imposta erroneamente applicata (conforme: Corte di Giustizia UE, Sentenza relativa alla causa C-342/87 del 13 dicembre 1989).

14

IVA

Presunzione di cessione di merci mancanti dal magazzino - Determinazione della base imponibile: criteri - Corte di Giustizia UE, Sentenza n. C-576/15 del 5 ottobre 2016

L'art. 2, paragrafo 1, lett. a), l'art. 9, paragrafo 1, l'art. 14, paragrafo 1, e gli artt. 73 e 273 della Direttiva 2006/112/CE del 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, nonché il principio di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale ai sensi della quale, in assenza, nel magazzino di un soggetto passivo, delle merci ad esso fornite ed in assenza di registrazione, nella contabilità di tale soggetto passivo, dei documenti fiscali ad esse relativi, l'Amministrazione fiscale può presumere che tale soggetto passivo abbia successivamente venduto dette merci a terzi e determinare la base imponibile delle vendite di tali merci in funzione degli elementi di fatto di cui essa dispone, in applicazione di norme non previste dalla menzionata direttiva. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare che le disposizioni di tale normativa nazionale non vadano al di là di quanto è necessario al fine di assicurare l'esatta riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di evitare l'evasione.

15

IVA

Somministrazione di pasti ai dipendenti - Esclusione dall'imposta - Cassazione, Sentenza n. 21290 del 20 ottobre 2016

La somministrazione, per obbligo contrattuale, dei pasti ai dipendenti da parte del datore di lavoro non è assoggettabile ad IVA a norma dell'art. 3, comma 3 del D.P.R. n. 633 del 1972.

16

Reati tributari

Determinazione dell'imposta evasa: criteri - Dolo specifico di evasione: criteri di individuazione - Cassazione, Sentenza n. 39789 del 26 settembre 2016

Ai fini della configurabilità del reato di omessa dichiarazione IRPEF o IVA, il giudice penale, nel determinare l'ammontare dell'imposta evasa, sulla base della contrapposizione tra ricavi e costi di esercizio detraibili, può fare ricorso alle risultanze delle indagini bancarie svolte nella fase dell'accertamento tributario, a condizione che proceda ad autonoma verifica di tali dati indiziari unitamente ad elementi di riscontro, eventualmente acquisiti anche 'aliunde', che diano certezza dell'esistenza della condotta criminosa, privilegiando il dato fattuale reale rispetto a quello di natura meramente formale che caratterizza l'ordinamento fiscale (conforme: Cass. n. 15899 del 2016).



In tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. n. 74 del 2000), può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta (conforme: Cass. n. 18936 del 2016).

17

Reati tributari

Termini di prescrizione in contrasto con gli obblighi imposti agli Stati membri dall'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE - Inefficacia - Cassazione, Sentenza n. 44584 del 24 ottobre 2016

Conformemente a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia UE con sentenza emessa l'8 settembre 2015 (causa C-105/14, *Taricco*) in tema di prescrizione dei reati ai fini dell'IVA, i termini prescrizionali possono essere disapplicati dal giudice penale solo nel caso in cui il reato sia caratterizzato da rilevante gravità. Diversamente verrebbero pregiudicati gli obblighi imposti agli Stati membri dall'art. 325, paragrafi 1 e 2, TFUE nell'ipotesi in cui la normativa nazionale impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, o in cui preveda, per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare.

I requisiti integranti l'illegittimità comunitaria per ineffettività della complessiva disciplina sanzionatoria delle frodi sotto il profilo dell'eccessiva brevità del termine prescrizionale complessivo a seguito di interruzione, sono:

- 1) la pendenza di un procedimento penale riguardante 'frodi gravi' in materia di imposta sul valore aggiunto;
- 2) l'ineffettività delle sanzioni previste 'in un numero considerevole di casi di frode grave' che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea.

18

Reati tributari

Fatture recanti sottoscrizione contraffatta - Irrilevanza ai fini della configurazione del reato - Cassazione, Sentenza n. 44897 del 25 ottobre 2016

Con riferimento alle fatture false, non può essere attribuita la responsabilità penale solo sul presupposto che l'emittente di tali documenti abbia disconosciuto la firma. Infatti le fatture non sono documenti la cui perfezione è legata alla sottoscrizione da parte del soggetto emittente, con la conseguenza che tali affermazioni risultano del tutto irrilevanti ai fini probatori.

19

Reati tributari

Dichiarazione infedele - Mezzi probatori - Cassazione, Sentenza n. 44897 del 25 ottobre 2016

Ai fini della prova del reato di dichiarazione infedele, non sono sufficienti le risultanze della documentazione contabile rinvenuta presso l'impresa committente della società in assenza di ogni riscontro dell'esistenza dei relativi flussi finanziari.



20

Sanzioni amministrative*Omesso versamento - Definizione agevolata: compete anche in caso di atto di contestazione - Cassazione, Sentenza n. 18682 del 23 settembre 2016*

Il divieto, previsto dall'art. 17 comma 3 del D.Lgs. n. 472 del 1997, di definizione agevolata delle sanzioni da omesso versamento risultanti da liquidazione automatica e controllo formale della dichiarazione dipende dalla circostanza che, per tali sanzioni, il contribuente può beneficiare della definizione a un terzo o a due terzi nel contraddittorio successivo all'avviso bonario, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 462 del 1997. Pertanto è ammessa la definizione agevolata a norma dell'art. 16 del D.Lgs. n. 472 del 1997 quando le sanzioni di cui sopra siano contestate non mediante ruolo preceduto da avviso bonario, ma tramite atto di contestazione. Infatti diversamente, la definizione sarebbe rimessa alla pura discrezione del funzionario, dipendendo dalla sola comunicazione bonaria.

21

Sanzioni amministrative*Sanzioni irrogate mediante cartella - Cumulo giuridico: compete - Cassazione, Sentenza n. 21570 del 26 ottobre 2016*

Il cumulo giuridico delle sanzioni, previsto all'art. 12 del D. Lgs. n. 472 del 1997 (che prevede l'applicazione di una sanzione unica e ridotta in luogo di quella derivante dalla somma delle sanzioni relative ai singoli illeciti) è da ritenersi applicabile anche alle cartelle di pagamento relative agli omessi versamenti, giacché la norma, in tale ipotesi, non esclude l'applicazione di tale trattamento più favorevole.

22

Successioni e donazioni*Trust autodichiarato - Applicabilità dell'imposta fissa - Cassazione, Sentenza n. 21614 del 26 ottobre 2016*

In ipotesi di istituzione di un trust 'autodichiarato' (in cui il disponente ed il *trustee* coincidono, sicché il disponente non attua alcun trasferimento ad un terzo soggetto, ma si limita ad apporre un vincolo di destinazione su alcuni suoi beni, separandoli dal restante suo patrimonio) l'imposta sulle donazioni (di cui all'art. 2, comma 47 del D.L. n. 262 del 2006) si applica in misura fissa e non proporzionale. Infatti i beni vincolati nel trust 'autodichiarato' non divengono di proprietà del *trustee*, ma rimangono nella sfera giuridica del disponente, non configurandosi così il presupposto che determina l'applicazione dell'imposta di donazione, e cioè 'un reale arricchimento mediante un reale trasferimento di beni e diritti' (*contra*: Agenzia delle Entrate, Circolari n. 48 del 2007 e n. 3 del 2008; Cass. n. 4482 del 2016, n. 3735 del 2015, n. 3737 del 2015, n. 3886 del 2015 e n. 5322 del 2015).



Studio Associato
Consulenza legale e tributaria

Contatti

IT-FM-TPP@kpmg.it

Sedi

Milano

Via Vittor Pisani 27, 20124
Tel. 02 676441 - Fax 02 67644758

Ancona

Via 1° Maggio 150/A, 60131
Tel. 071 2916378 - Fax 071 2916221

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
Tel. 051 4392711 - Fax 051 4392799

Firenze

Viale Machiavelli 29, 50125
Tel. 055 261961 - Fax 055 2619666

Genova

Piazza della Vittoria 15/12, 16121
Tel. 010 5702225 - Fax 010 584670

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
Tel. 081 662617 - Fax 081 2488373

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
Tel. 049 8239611 - Fax 049 8239666

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
Tel. 075 5734518 - Fax 075 5723783

Pescara

Piazza Duca D'Aosta 31, 65121
Tel. 085 4210479 - Fax 085 4429900

Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197
Tel. 06 809631 - Fax 06 8077459

Torino

Corso Vittorio Emanuele II 48, 10123
Tel. 011 883166 - Fax 011 8395865

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
Tel. 045 8114111 - Fax 045 8114390



kpmg.com/socialmedia



kpmg.com/app

© 2016 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ('KPMG International'), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.